

**SPORTELLO PER IL CITTADINO
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI REGGIO EMILIA
REGOLAMENTO**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

- visto l'art. 30 (Sportello per il Cittadino) della Legge n. 247/2012;
- visto il Regolamento del C.N.F. n. 2 del 19 aprile 2013 recante "Norme per le modalità di accesso allo Sportello del Cittadino";
- letto l'art. 1 del Regolamento citato, che prevede l'istituzione e la disciplina dello Sportello per il Cittadino da parte dei Consigli dell'Ordine;
- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia in data 04/04/2016, istitutiva dello Sportello per il Cittadino presso il medesimo Ordine, con l'attività volontaria prima dei suoi Consiglieri e, successivamente, con l'apporto di avvocati iscritti all'Ordine Forense di Reggio Emilia;

ADOPTA

il seguente regolamento.

Articolo 1 - OGGETTO

1. E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia lo "Sportello per il Cittadino".
2. Lo sportello ha, esclusivamente, il compito di fornire a chiunque e in forma gratuita, un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
3. E' esclusa ogni attività di consulenza, sia orale che scritta, di elaborazione di parere circa fattispecie concrete e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.

Articolo 2 - ACCESSO AL SERVIZIO

1. Allo sportello può accedere chiunque necessiti di informazioni e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso al servizio è gratuito.
3. Lo sportello sarà aperto, un giorno a settimana, negli orari che saranno consultabili sul sito web dell'Ordine degli Avvocati ed affissi nell'apposita bacheca presso l'Ordine stesso. Qualora la domanda relativa al servizio fornito allo Sportello necessitasse di un ampliamento, il Consiglio dell'Ordine si riserva di variare i giorni in cui svolgere il servizio.
4. Lo Sportello non sarà operante nel periodo dal 23 dicembre al 6 gennaio, nel mese di agosto e nei giorni festivi.
5. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà preliminarmente firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sulla privacy (D.lgs n. 196/2003).
6. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e redige solo una scheda contenente le sue generalità, il quesito posto e l'oggetto dell'attività, ai soli fini statistici e di controllo rispetto ai divieti di cui al successivo art. 5.

Articolo 3 - SERVIZI EROGATI

1. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà a oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
 - b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico professionale;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico professionale;
 - d) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine Forense qualora vi sia mancanza di accordo con il proprio difensore sul compenso di questi, al fine di raggiungere una conciliazione.
2. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
 - a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

b) circa i tempi di massima di un giudizio e i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

c) in materia di difesa d'ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

3. Il servizio avrà altresì a oggetto l'informazione e l'orientamento:

a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili, anche tramite camere arbitrali, di conciliazione e risoluzione alternativa, di composizione delle crisi da sovraindebitamento, eventualmente costituite presso lo stesso Consiglio dell'Ordine;

b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Articolo 4 - ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLLO

1. Il servizio presso lo Sportello viene reso da avvocati dell'Ordine di Reggio Emilia iscritti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio.

2. Possono chiedere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e siano in regola con l'obbligo formativo (ove non esonerati) e siano altresì in regola con il pagamento del contributo annuale d'iscrizione all'Albo.

3. L'elenco dovrà essere aggiornato con cadenza biennale e potrà contenere l'indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti.

4. Ciascun avvocato potrà presentare domanda di iscrizione nell'elenco tenuto presso l'Ordine di appartenenza, nella quale dovrà indicare le materie di propria competenza, per le quali si rende disponibile a prestare le attività per lo sportello.

5. La segreteria dell'Ordine invierà agli iscritti una comunicazione circa il periodico aggiornamento dell'elenco, invitandoli a dare la propria disponibilità nel termine massimo di 30 giorni. Il Consiglio provvederà poi a verificare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente comma 2 e delibererà l'iscrizione o la reiezione della domanda, comunicandola agli interessati.

6. Rimangono automaticamente iscritti nell'elenco aggiornato gli avvocati che hanno già prestato il servizio nel biennio precedente e che non ne chiedano la cancellazione, fatta salva la permanenza dei requisiti sopra indicati al comma 2.

7. La cancellazione dall'elenco potrà essere richiesta dall'avvocato in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, onde non cagionare eventuali interruzioni del servizio.

Articolo 5 - DIVIETI E INCOMPATIBILITA'

1. All'avvocato che svolge le attività dello Sportello è fatto divieto:

a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di Sportello.

3. La violazione degli obblighi di cui al precedente comma 1, verrà valutata dal Consiglio dell'Ordine ai fini della segnalazione al Consiglio di Disciplina.

4. Il Consiglio dell'Ordine conserva in apposito registro, anche tramite l'utilizzo di supporto informatico, le schede di cui al precedente art. 2 comma 6 del presente Regolamento, per verificare il rispetto dei divieti formulati nel presente articolo.

Articolo 6 – CALENDARIO TURNI DI PRESENZA ALLO SPORTELLLO

1. L'assegnazione degli iscritti all'elenco ai vari turni di presenza allo Sportello è effettuata, di regola, secondo l'ordine alfabetico, con criteri che garantiscano la rotazione di tutti gli iscritti nell'elenco.

2. Il calendario delle presenze verrà comunicato agli iscritti nell'elenco tramite posta elettronica ogni sei mesi.

3. L'avvocato che fosse impossibilitato a presenziare allo Sportello durante il turno assegnato, avrà cura di comunicarlo tempestivamente e con idoneo preavviso alla Segreteria dell'Ordine.

Articolo 7 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento.

2. Comporta l'esclusione dall'Elenco:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo Sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di Sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venire meno dei requisiti di accesso all'Elenco;
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5 del presente Regolamento.